

Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina ai sensi dell'Art. 10, L. n. 240/2010 e dell'Art. 33 dello Statuto di Ateneo

Testo coordinato

del regolamento emanato con D.R. n. 245/2013 del 02/04/2013 e ss.mm.ii. – testo aggiornato al 30.06.2017

Indice

Parte I – Collegio di disciplina

- Art. 1. Composizione del Collegio
- Art. 2. Nomina del Collegio
- Art. 3. Funzionamento del Collegio
- Art. 4. Astensione e ricusazione dei componenti

Parte II – Il procedimento disciplinare

- Art. 5. Avvio del procedimento e contestazione di addebiti
- Art. 6. Giudizio innanzi al Collegio
- Art. 7. Parere del Collegio
- Art. 8. Delibera del Consiglio di Amministrazione
- Art. 9. Procedimento di competenza del Rettore
- Art. 10. Sospensione del termine ed estinzione del procedimento

Parte III - Infrazioni, sanzioni e rapporti con il processo penale

- Art. 11. Principio di proporzionalità
- Art. 12. Infrazioni disciplinari
- Art. 13. Sanzioni disciplinari
- Art. 14. Rapporti con il processo penale

Parte IV - Disciplina transitoria

- Art. 15. Termini di applicazione del regolamento

Parte I

Collegio di Disciplina

Art. 1 Composizione del Collegio

1. Il Collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e tre supplenti. La prima sezione è formata da professori/**esse** ordinari/**e** e opera solo nei confronti dei/**delle** professori/**esse** ordinari/**e**; la seconda sezione è formata da professori/**esse** associati/**e** e opera solo nei confronti dei/**delle** professori/**esse** associati/**e**; la terza sezione è formata da ricercatori **e ricercatrici e** opera solo nei confronti dei ricercatori **e delle ricercatrici**.
2. Possono essere designati quali componenti del Collegio esclusivamente ricercatori **e ricercatrici** a tempo indeterminato.

Art. 2 Nomina del Collegio

1. I componenti del Collegio di Disciplina sono scelti dal Senato Accademico con voto riservato ai soli professori/**esse** e ricercatori/**ricercatrici** e nominati con decreto rettorale. Durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. Nella scelta dei componenti dev'essere garantita un'equilibrata partecipazione di genere e si tiene conto anche della presenza dei docenti nelle diverse sedi dell'Ateneo.
2. Ciascuna sezione è composta da tre componenti effettivi e tre componenti vicari.
3. Costituiscono cause di cessazione dall'ufficio di componente del Collegio la cessazione dal servizio e il passaggio ad altro ruolo o fascia.
4. La cessazione dall'ufficio di componente del Collegio è disposta con provvedimento del Rettore, il quale decide anche in merito alle istanze di dimissioni.
5. Nel caso di cessazione di uno dei componenti effettivi, questi è sostituito dal vicario. In quest'ultimo caso, ad integrazione della composizione del Collegio, si procede alla designazione di un nuovo vicario. Parimenti, se cessa dall'incarico un componente vicario, viene designato un nuovo componente vicario.

Art. 3 Funzionamento del Collegio

1. La sezione competente ad esprimere il parere di cui all'art. 7 del presente regolamento è quella relativa alla fascia o ruolo di appartenenza del docente incolpato al momento della commissione del fatto oggetto di contestazione di addebito.
2. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta a sezioni congiunte, la presidenza del Collegio spetta al decano di fascia più elevata.
3. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
4. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, questi è sostituito dal vicario della stessa sezione più anziano nel ruolo. In caso di rinvio del procedimento a una nuova seduta, il Collegio di Disciplina prosegue la propria attività, fino alla deliberazione, con la stessa composizione della prima seduta.
5. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio.
6. Il Collegio designa al suo interno un segretario, che provvede alla verbalizzazione delle sedute; il segretario può essere assistito dagli uffici dell'amministrazione.

Art. 4 Astensione e ricusazione

1. Ciascun componente ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal componente vicario nei seguenti casi:
 - a) appartenenza allo stesso Dipartimento del/**la** professore/**essa** o ricercatore/**ricercatrice** sottoposto/**a** a procedimento disciplinare;
 - b) presenza di legami di parentela, affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza con il/**la** professore/**essa** o ricercatore/**ricercatrice** sottoposto/**a** a procedimento disciplinare;
 - c) grave inimicizia o conflitto personale con il/**la** professore/**essa** o ricercatore/**ricercatrice** sottoposto/**a** a procedimento disciplinare.
2. In ogni altro caso in cui esistono motivate ragioni, il componente del Collegio può richiedere di astenersi.
3. E' in facoltà del/**la** docente incolpato/**a** proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti del Collegio per le ragioni di cui al comma 1, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti.
4. Sull'istanza di ricusazione o sulle richieste di astensione dei componenti decide il/**la** Presidente della sezione entro i successivi 5 giorni. Sulle istanze che riguardano il/**la** Presidente decide il Rettore.
5. In caso di astensione del/**la** Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano in ruolo.

Parte II Procedimento disciplinare

Art. 5 Avvio del procedimento e contestazione di addebiti

1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, invia la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti.
2. Al fine di assicurare il diritto alla difesa al/**alla** docente incolpato/**a**, la contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:
 - a) una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
 - b) l'indicazione del diritto a prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia a tutela del diritto di accesso;
 - c) la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali memorie ed osservazioni che saranno esaminate dal Collegio. Il termine non potrà esser inferiore a 10 giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione.
3. La documentazione relativa all'avvio del procedimento è trasmessa a cura del Rettore al/**alla** Presidente della competente sezione del Collegio di disciplina, formulando contestualmente una motivata proposta di sanzione.

Art. 6 Giudizio innanzi al Collegio

1. Ricevuti gli atti del procedimento da parte del Rettore, il/**la** Presidente del Collegio fissa l'audizione per il contraddittorio entro il termine di venti giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione da parte dell'incolpato/**a**, e ne dà comunicazione all'incolpato/**a** e al Rettore.
2. All'audizione innanzi al Collegio partecipa il/**la** docente incolpato/**a**, eventualmente assistito/**a** da un difensore di sua fiducia, nonché il Rettore o un suo delegato.

3. Il Collegio può acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art. 7 Parere del Collegio

1. Nei trenta giorni successivi all'audizione, il Collegio esprime un motivato parere sulla proposta del Rettore sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.

2. Qualora, all'esito dell'audizione, il Collegio ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura, restituisce gli atti al Rettore formulando un parere motivato. In tutti gli altri casi, trasmette il proprio parere vincolante al Consiglio di Amministrazione, tramite il Rettore in qualità di Presidente dell'Organo.

Art. 8 Delibera del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera infliggendo la sanzione o disponendo l'archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio, nei trenta giorni successivi alla sua ricezione. Il Consiglio delibera senza la rappresentanza degli studenti.

2. Nel caso in cui si verifichi una delle cause di astensione di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento nei confronti di uno o più dei Consiglieri, questi ultimi non partecipano alla votazione.

3. Le delibera del Consiglio che dispone in merito alla sanzione o all'archiviazione è approvata seduta stante e non è resa pubblica.

4. La delibera è notificata a tutte le parti interessate a cura del Rettore. Qualora il procedimento si concluda con l'irrogazione d'una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.

Art. 9 Procedimenti di competenza del Rettore

1. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione della censura, il Rettore formula la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza del fatto medesimo, fissando un termine non inferiore a 10 giorni liberi dalla ricezione della contestazione per la presentazione di un'eventuale memoria da parte del docente incolpato.

2. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione della memoria a difesa, il Rettore dispone con proprio provvedimento la censura o l'archiviazione del procedimento disciplinare.

3. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente regolamento sono trasmessi gli atti con parere motivato del Collegio di disciplina, il Rettore decide entro i successivi venti giorni.

Art. 10 Sospensione dei termini ed estinzione del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.

2. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

3. Il termine del procedimento è sospeso nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio successivo.

4. Il procedimento si estingue ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione

Parte III

Infrazioni, sanzioni e rapporti con il processo penale

Art. 11 Principio di proporzionalità

1. La definizione delle infrazioni e delle sanzioni ai sensi del presente regolamento opera nel rispetto del principio della proporzionalità, e in applicazione di quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 36, comma 3, dello Statuto di Ateneo.

Art. 12 Infrazioni disciplinari

1. Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) mancanza ai doveri d'ufficio
- b) irregolare condotta
- c) grave insubordinazione
- d) abituale mancanza ai doveri d'ufficio
- e) abituale irregolarità di condotta
- f) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del/**della** professore/**essa** e del ricercatore/**ricercatrice**, in tutti i casi in cui non costituiscano violazioni del Codice etico dell'Ateneo.

Art. 13 Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni previste sono:

- a) la censura scritta
- b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un massimo di un anno
- c) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.

2. La censura è una dichiarazione di biasimo inflitta dal Rettore per mancanza ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, quando i fatti non costituiscano una grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore o del ricercatore.

3. La sospensione dal servizio comporta per tutta la sua durata la perdita del diritto allo stipendio con l'erogazione del solo assegno alimentare, nonché la perdita ad ogni effetto di legge dell'anzianità di servizio. Il/**la** professore/**essa** o il/**la** ricercatore/**ricercatrice** che sia incorso/**a** in tale sanzione non può per i successivi dieci anni solari accedere alle cariche accademiche di cui all'art. 37, comma 5, dello Statuto di Ateneo e non può esser proposto/**a** per il conferimento del titolo di professore/**essa** emerito/**a**.

4. L'esito del Procedimento disciplinare, quando relativo ad atti che, essendo attinenti all'integrità della ricerca, ledono la dignità del ruolo di docente universitario, è comunicato dal Rettore al/alla Direttore/Direttrice di Dipartimento del/della docente coinvolto/a in quanto parte interessata.

5. Il/La docente cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura è soggetto/a alle seguenti limitazioni:

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- non può essere nominato/a, per l'anno successivo, a cariche presso istituzioni di ricerca esterne all'Ateneo né a cariche di responsabilità interne al Dipartimento.

Il/la docente cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione è soggetto/a alle seguenti limitazioni:

- non può essere nominato/a, per i successivi due anni, a cariche presso istituzioni di ricerca esterne all'Ateneo né a cariche di responsabilità interne al Dipartimento.

- non può inoltre usufruire, per i due anni successivi, di fondi di ricerca interni all'Ateneo

Art. 14 Rapporti con il processo penale

1. Ai sensi dell'art. 117 del T.U. n. 3 del 1957, qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del processo penale e, se già avviato, dev'essere sospeso. E' fatto salvo quanto previsto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97.

2. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma precedente dev'essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui l'Ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva.

3. Ai sensi dell'art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.

4. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del docente sono previsti dall'art. 653 c.p.p.

Parte IV

Disciplina transitoria

Art. 15 Applicazione del Regolamento

Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per i fatti di cui il Rettore sia venuto a conoscenza dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo.
